SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

CIG 938212132D CUP G38I21000310009

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di,				
	TRA			
rappre	to Sanfilippo, nato a littude de la			
	E			
La so	cietà con sede legale in			
(prov.) via, n4, cap, P. lva			
PEC: (d'ora	innanzi "Appaltatore")			
	PREMESSO CHE:			
a.	Con deliberazione a contrarre n.1161 del 04/08/2022, cui si fa espresso rinvio e che qui si intende integralmente richiamata, sono stati approvati gli elaborati progettuali (descrittivi, economici e grafici), è stata autorizzata la spesa presunta, è stato disposto l'avvio di una procedura ai sensi dell'art. 1 co 2 lett. b) del D.L 16 luglio 2020 n.76 convertito con Legge n. 120 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 51 del DI 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modifiche con L 108/2021, per la Fornitura, Trasporto E Montaggio di arredi vari per gli uffici e le attività degli Edifici nn. 12 e 14del Cefpas".			
b.	Con deliberazione n. <u>1365</u> del <u>2010</u> è stata avviata una RDO aperta n sul MePA di Consip, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 come novellato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, per la fornitura, il trasporto ed il montaggio di arredi vari, per gli uffici e le attività degli edifici n.12 e n.14 del Cefpas;			
C.	Con la deliberazione n del 2022 è stata disposto l'affidamento e la sottoscrizione del presente contratto.			
d.	ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice degli appalti "L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti".			
e.	con nota prot. n. del , la predetta aggiudicazione è stata comunicata alle imprese partecipanti, a sensi dell'art. 76 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.			
f.	Sono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se materialmente non allegati: Capitolato Speciale d'Appalto Disciplinare di gara Elenco Elaborati Relazione Tecnica Calcolo dell'importo della fornitura Quadro Economico Catalogo Illustrativo Fornitura			

- Elaborati Grafici
- Elenco Certificazioni
- DGUE
- Dichiarazione integrativa al DGUE
- Patto di integrità
- Documento di Tracciabilità dei Flussi Finanziari
- Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa"
- Documento Privacy.
- Documento di stipula MePA
- Scheda prodotto
- Scheda Tecnica Riepilogativa
- Cauzione definitiva

Il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Ferdinando Aronica.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'arch. Alessandro Lipani.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il Committente conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione della fornitura, trasporto e montaggio di arredi vari, per gli uffici e le attività degli edifici n.12 e n.14 del CEFPAS dettagliata nel Capitolato Speciale di Appalto e negli elaborati tecnici, nell'offerta economica e in tutti i documenti di gara. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, disponibile in piattaforma, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito "Codice dei contratti") ed al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appalto è regolamentato nell'ordine dalle norme o prescrizioni risultanti o richiamate dal presente atto; dal Capitolato speciale d'appalto, dalle Linee guida Anac, dai Decreti attuativi adottati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e da tutte le norme di legge e direttive vigenti in materia, ivi comprese le vigenti regole del sistema di e- procurement, disponibili sul portale MEPA di Consip.

ART. 2 IMPORTO DEL CONTRATTO L'importo del presente contratto è pari a complessivi € ______ (IVA 22% esclusa).

ART. 3 NORME PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Dalla data di stipula del presente contratto decorrono i termini per l'esecuzione della fornitura previsti dal successivo art. 5. L' Appaltatore può chiedere la proroga degli anzidetti termini solo per cause di forza maggiore, comunicate per iscritto entro cinque giorni naturali e consecutivi dall'evento, debitamente documentate ed accettate dal Direttore dell'esecuzione e dal R.U.P.

Il servizio di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", montaggio, posa in opera, collocamento dei manufatti nel luogo esatto di destinazione a qualunque altezza e in qualsiasi posizione, allontanamento e trasporto alle pubbliche discariche degli imballaggi, è compreso nel costo della fornitura.

Si precisa che tali servizi dovranno, al fine di annullare le interferenze, essere effettuati in giorni o comunque in orari non lavorativi.

Gli imballaggi dovranno, per quanto possibile, essere costituiti da materiali riciclabili e l'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere allo smaltimento differenziato degli stessi.

Si specifica che, per la consegna degli arredi, la Stazione Appaltante non potrà mettere a disposizione dell'Appaltatore alcuna area di deposito anche provvisorio.

ART. 4 VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'esecuzione della fornitura avverrà a seguito della stipula del presente contratto e conclusa nel rispetto di tutte le norme richiamate e indicate nel capitolato e nel disciplinare di gara.

Al termine della consegna e del montaggio degli arredi oggetto della presente fornitura, verrà effettuata dal direttore per l'esecuzione del contratto, la verifica di corrispondenza, per ciascun articolo fornito, alle caratteristiche tecniche e qualitative previste nel capitolato, come comprovate dalla documentazione tecnica.

Nel caso in cui la fornitura dovesse risultare non corrispondente alle predette prescrizioni, il Committente inoltra formale contestazione all'Appaltatore, che è tenuto a sostituire a proprie spese quanto fornito in difformità.

Nel caso in cui l'Appaltatore non dovesse sostituire a proprie spese quanto fornito in difformità, il Committente provvederà ad escutere la polizza fideiussoria di cui all'art. 7 del presente contratto, così come previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatte salve eventuali ulteriori azioni a tutela della Stazione Appaltante.

ART. 5 TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il tempo utile per l'esecuzione dell'intera fornitura, così da renderla compiutamente ultimata ed in perfette condizioni d'uso, è fissato complessivamente in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente contratto.

ART. 6 ART. 8 GARANZIA E MANUTENZIONE DELLA FORNITURA

L'Appaltatore dovrà garantire il perfetto funzionamento degli arredi oggetto della fornitura e fornire un servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del verbale di regolare esecuzione della fornitura, redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto.

La garanzia comprenderà un'assistenza tecnica del tipo "tutto incluso" e, pertanto, comprensiva di diritto di chiamata, visite in loco, spese viaggi, costi di manodopera, fornitura di materiali di ricambio ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del prodotto, ecc.

La garanzia non comprenderà difetti causati da:

1) normale usura nel tempo;

- 2) uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti;
- 3) stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti sono stati concepiti;
- 4) esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle istruzioni;
- 5) cause di forza maggiore.

ART. 7 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, ha cost	ituito il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro
(Euro), a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto mediante polizza
fideiussoria n.	della Società rilasciata in data

ART. 8 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore assume, altresì, ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati alla Stazione Appaltante e/o terzi in dipendenza da negligenza o colpa anche lieve nell'esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.

ART. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore ha l'onere di ottemperare agli obblighi previsti in tema di "Tracciabilità dei flussi finanziari", secondo le modalità e i tempi previsti dalle Leggi nn. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i..

ART. 10 FATTURAZIONE ELETTRONICA

La fattura, da emettere ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ("Fatturazione elettronica"), obbligatoriamente in formato digitale, tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it, dovrà riportare il CIG della gara e il CUP.

A tal riquardo si precisa che:

- la fattura deve essere intestata a: CEFPAS Cittadella Sant'Elia Via Giuseppe Mulè. 1 93100 Caltanissetta P.Iva 01427360852 Codice Univoco di Fatturazione: UFZ1TR;
- il regime IVA è quello ordinario con applicazione dello Split Payment;
- la fattura deve essere emessa dopo il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e non prima della ricezione del messaggio di posta elettronica del RUP di autorizzazione alla fatturazione.
- il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva la verifica di regolarità dei controlli in materia di affidamenti di contratti pubblici (a titolo esemplificativo DURC, Equitalia, etc.).
- il pagamento viene disposto sul c/c dedicato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., fermo restando l'onere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del c/c dedicato.

ART. 11 PAGAMENTI

L'Appaltatore, fatto salvo il diritto all'anticipazione sul prezzo contrattuale, nel corso della fornitura, non ha diritto a pagamenti in acconto.

Il pagamento delle spettanze allo stesso dovute viene corrisposto in unica soluzione, dopo l'ultimazione della fornitura e la redazione del verbale di regolare esecuzione della fornitura da parte del direttore dell'esecuzione del contratto nelle modalità e termini comunicati dalla Stazione appaltante.

Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dall'Appaltatore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dall' Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l' Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sotto pena di nullità del contratto stesso e di incameramento, da parte della Stazione Appaltante, del deposito cauzionale definitivo, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di eventuali conseguenti danni

ART. 13 PENALE PER RITARDO

La penale per il ritardo nell'esecuzione dell'intera fornitura, salvo il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il ristoro degli eventuali maggiori danni, è fissata nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, e comunque in misura complessivamente non superiore al dieci per cento del predetto ammontare.

ART. 14 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore non può sospendere la fornitura oggetto del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Committente.

Tale eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il CEFPAS potrà procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il CEFPAS ha facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice comunicazione, da inoltrarsi, a mezzo PEC, nei casi espressamente individuati nel Capitolato Speciale di Appalto, alla cui disciplina integralmente si rinvia.

Il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dagli artt. 108 e 109 del Codice

(accertamento di reati, decadenza attestazione di qualificazione, grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal CEFPAS a seguito alla risoluzione;

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dal CEFPAS, dovrà provvedere a sgomberare le aree e gli edifici dai materiali e mezzi di sua proprietà.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.

ART. 16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente e automaticamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, qualora le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidatario non dovessero avere esito positivo, salvo in ogni caso il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

ART. 17 RAPPORTI CONTRATTUALI

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro
di riferimento al quale il CEFPAS può rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni d
disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, l'Appaltatore designa, a suo totale carico ed onere, la persona costantemente reperibile
e responsabile della esecuzione del contratto,
Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'Appaltatore.
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di appalti pubblici l'Appaltatore elegge
domicilio presso il seguente indirizzo:
L'Appaltatore accetta espressamente che ogni comunicazione possa essere inviata all'indirizzo PEC

ART. 18 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO:

L'Appaltatore si obbliga:

- 1. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- 2. ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle

attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

3. fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L' Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, Iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Ente/Azienda competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, il CEFPAS ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 19 CLAUSOLA DI PREVALENZA

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra quanto contenuto nell'offerta presentata dall'appaltatore e le clausole richiamate nel presente contratto, incluse quelle presenti nella documentazione che ne costituisce parte integrante, prevarrà l'interpretazione più favorevole per il CEFPAS.

ART. 20 CONTROVERSIE

Gli atti della procedura di gara potranno essere impugnati di fronte al T.A.R. Sicilia, Sezione Palermo.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto, qualora non dovesse essere risolta in forma bonaria, il foro competente è quello di Caltanissetta.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'Appaltatore acconsente al trattamento dei propri dati, anche personali, per la stipula del contratto inerente la presente fornitura e per le esigenze relative all'esecuzione della stessa.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; i dati non formano oggetto di comunicazione e di diffusione, salvo i casi di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

L'Appaltatore gode dei diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@cefpas.it

cefpas@legalmail.it

ART. 22 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e ss.mm.ii., per cui tutte le spese

inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'IVA, sono a carico dell'Appaltatore.

L'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art.2 D.P.R. n.642/1972, è tenuto ad assolvere il pagamento dell'imposta di bollo dandone prova alla Stazione Appaltante tramite la copia del modello F24.

Come previsto dalla Tariffa Articolo 2 allegata al D.P.R. n.642/1972, l'imposta da pagare va calcolata nella misura di € 16,00 per ogni foglio, dove ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del richiamato d.P.R. n. 642 del 1972, "il foglio si intende composto da quattro facciate".

Essa va calcolata oltre che sui fogli che compongono il presente contratto, anche sul Capitolato speciale d'appalto

ART. 23 MODIFICA STRUTTURA APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

ART. 24 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti pubblici, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di imposte e tasse.

Il presente contratto si compone di n pagin Documento sottoscritto con firma digitale da C D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. Documento sottoscritto con firma digitale da Ro ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C	EFPAS ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del oberto Sanfilippo e da		
L'APPALTATORE	IL COMMITTENTE Il Direttore del Centro Ing. Roberto Sanfilippo		
Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile. Il sottoscritto nella qualità di dell'appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente atto di sottomissione e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 del codice Civile, dichiara specificamente di approvare tutti gli articoli del presente contratto.			
Documento sottoscritto con firma digitale da 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 20			
L'APPALTATORE	IL COMMITTENTE Il Direttore del Centro Ing. Roberto Sanfilippo		

